

Questo testo è una versione provvisoria.

La versione definitiva che sarà pubblicata su www.dirittofederale.admin.ch è quella determinante.



Nicht löschen bitte " " !!

Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il Coronavirus (COVID-19)

(Ordinanza 2 COVID-19)

(Controllo delle esportazioni per i dispositivi di protezione)

Modifica del 25 marzo 2020

*Il Consiglio federale
ordina:*

I

L'ordinanza 2 COVID-19 del 13 marzo 2020¹ è modificata come segue:

Titolo dopo l'art. 10c

Sezione 6: Controllo delle esportazioni

Art. 10d Controllo delle esportazioni

¹ Per l'esportazione dal territorio doganale dei dispositivi di protezione elencati nell'allegato 3 è necessaria l'autorizzazione della SECO.

² Il capoverso 1 non si applica alle esportazioni di dispositivi di protezione:

- a. nella misura in cui è garantita la reciprocità, negli stati membri dell'UE, nei Paesi e Territori d'oltremare elencati nell'allegato II del Trattato del 13 dicembre 2007 sul funzionamento dell'Unione europea (versione consolidata)², in Norvegia, in Islanda, nel Regno Unito, nelle Isole Färöer e verso Andorra, San Martino e Città del Vaticano;
- b. da personale medico e personale dei servizi di controllo delle catastrofi e di protezione civile per l'esercizio della loro professione o per il primo soccorso;
- c. da altre persone per uso personale;
- d. come attrezzature per il pronto soccorso o per altri casi urgenti in autobus, treni, aerei o navi nel traffico internazionale;

SR

¹ RS **818.101.24**

² GU. C 326 del 26.10.2012, pag. 47.

- e. per la fornitura di:
1. rappresentanze svizzere all'estero, missioni all'estero e operazioni presso la guardia di frontiera e costiera europea Frontex,
 2. istituzioni pubbliche svizzere all'estero,
 3. membri dell'esercito in missione all'estero,
 4. membri svizzeri di missioni internazionali di polizia o di missioni civili internazionali di pace.

Art. 10e Procedura e decisione

¹ La domanda va inoltrata sulla piattaforma elettronica di autorizzazione ELIC della SECO.

² La SECO decide entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della domanda completa. Se sono necessari chiarimenti particolarmente complessi, questo termine può essere prolungato di altri cinque giorni lavorativi.

³ La SECO notifica la decisione al richiedente in forma elettronica.

⁴ L'autorizzazione viene rilasciata se il bisogno di dispositivi di protezione delle strutture sanitarie, del personale medico, dei pazienti, della protezione della popolazione e della protezione civile, delle autorità e delle organizzazioni di salvataggio e di sicurezza in Svizzera è sufficientemente coperto.

⁵ Prima di prendere una decisione, la SECO consulta l'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese (UFAE), l'UFSP, l'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) e Servizio sanitario coordinato. In particolare, il Servizio sanitario coordinato annuncia la quantità di dispositivi di protezione segnalati dai Cantoni nell'ambito dell'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 10.

⁶ La SECO può consultare le autorità estere, fornire loro informazioni pertinenti e tener conto delle informazioni ricevute da queste ultime nella sua valutazione.

⁷ La decisione di concedere un'autorizzazione si basa su tutte le considerazioni pertinenti, incluso ove opportuno, se l'esportazione è destinata a sostenere:

- a. Stati o organizzazioni internazionali che hanno presentato una richiesta alla Svizzera;
- b. organizzazioni umanitarie all'estero protette dalla Convenzione di Ginevra sui rifugiati;
- c. la Global Alert and Response Network (GOARN) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)

Titolo dopo l'art. 10e

Sezione 7: Disposizioni penali

L'art. 10d previgente diventa l'art. 10f

art. 10f cpv. 2

²Viene punito con la multa chi:

- a. viola il divieto di assembramento nello spazio pubblico ai sensi dell'articolo 7c;
- b. esporta dispositivi di protezione senza l'autorizzazione richiesta dall'articolo 10d.

Titolo prima dell'art. 11

Sezione 8: Disposizioni finali

II

Alla presente ordinanza è aggiunto un nuovo allegato 3 secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 26 marzo 2020 alle ore 00.00.³

...

In nome del Consiglio federale svizzero

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

³ Pubblicazione urgente del 25 marzo 2020 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

Allegato 3
(art. 10d cpv. 1)

Dispositivi di protezione

Le apparecchiature elencate nel presente allegato sono conformi alle disposizioni dell'Ordinanza sui DPI del 25 ottobre 2017⁴.

Categoria	Descrizione	N. di tariffa
Occhiali e visiere o schermi protettivi	<ul style="list-style-type: none"> - Protezione contro i materiali potenzialmente infettanti, - Che coprono gli occhi e le zone circostanti, - Compatibili con diversi modelli di mascherine filtranti (FFP) e mascherine facciali, - Lenti trasparenti, - Articoli riutilizzabili (possibilità di pulizia e disinfezione) o monouso 	<p>ex 3926.9000 ex 9004.9000</p>
Visiere o schermi facciali	<ul style="list-style-type: none"> - Dispositivi per la protezione della zona del volto e delle relative mucose (ad esempio, occhi, naso, bocca) contro i materiali potenzialmente infettanti, - Comprendono una visiera o schermo di materiale trasparente - Comprendono solitamente sistemi di fissaggio al viso (ad esempio, bande elastiche, stanghette o bardature) - Possono comprendere un dispositivo di protezione di bocca e naso, come descritto successivamente, - Riutilizzabili (possibilità di pulizia e disinfezione) o monouso 	<p>ex 3926.9000 ex 9020.0000</p>

⁴ RS 930.115

Dispositivi per la protezione di bocca e naso	<ul style="list-style-type: none"> - Mascherine per la protezione dell'utilizzatore contro i materiali potenzialmente infettanti e per la protezione dell'ambiente contro i materiali potenzialmente infettanti diffusi dall'utilizzatore, - Possono comprendere una visiera o schermo facciale come descritto sopra - Anche munite di un filtro sostituibile 	ex 4818.9000 ex 6307.9099 ex 9020.0000
Indumenti protettivi	<ul style="list-style-type: none"> - Indumenti (ad esempio, camici o tute) per la protezione dell'utilizzatore dai materiali potenzialmente infettanti e per la protezione dell'ambiente dai materiali potenzialmente infettanti diffusi dall'utilizzatore 	ex 3926.2090 ex 4015.9000 ex 4818.5000 ex 6113.0000 ex 6114 ex 6210.1000 ex 6210.2000 ex 6210.30 ex 6210.4000 ex 6210.5000 ex 6211.3200 ex 6211.3300 ex 6211.3910 ex 6211.3990 ex 6211.4210 ex 6211.4290 ex 6211.4300 ex 6211.4910 ex 6211.4920 ex 6211.4990 ex 9020.0000
Guanti	<ul style="list-style-type: none"> - Guanti per la protezione dell'utilizzatore dai materiali potenzialmente infettanti e per la protezione dell'ambiente dai materiali potenzialmente infettanti diffusi dall'utilizzatore 	ex 3926.2010 4015.1100 ex 4015.1900 ex 6116.1000 ex 6216.0010 ex 6216.0090

Revisione parziale dell'Ordinanza 2 COVID-19

Spiegazione delle singole disposizioni dell'Ordinanza

Sezione 6 [Controllo delle esportazioni]
--

Dopo l'articolo 10c è inserita una nuova sezione 6 "Controllo delle esportazioni". L'attuale Sezione 6 diventa la Sezione 7.

Articolo 10d [Controllo delle esportazioni]

L'art. 10d previgente diventa l'art. 10f.

Capoverso 1

Viene introdotto l'obbligo di autorizzazione per l'esportazione di dispositivi di protezione. I prodotti che rientrano nella categoria dei "dispositivi di protezione individuale" sono elencati nell'allegato 3 dell'ordinanza, che a sua volta si basa sull'allegato 1 del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/402 della Commissione europea del 14 marzo 2020 che subordina l'esportazione di taluni prodotti alla presentazione di un'autorizzazione di esportazione. L'ufficio incaricato dell'autorizzazione è la Segreteria di Stato dell'economia (SECO).

L'obbligo di autorizzazione è limitato all'esportazione di dispositivi di protezione dal territorio doganale svizzero ai sensi dell'articolo 3 della legge doganale (RS 631.0), ossia anche dal Principato del Liechtenstein ed escluse le zone di esclusione doganale.

L'importazione, il transito e l'intermediazione non sono coperti dall'obbligo di autorizzazione.

Capoverso 2

Sono previste eccezioni all'obbligo di autorizzazione. Non è soggetta ad autorizzazione l'esportazione di dispositivi di protezione:

- negli stati membri dell'UE, nei Paesi e Territori d'oltremare elencati nell'allegato II del TFUE, in Norvegia, in Islanda, nel Regno Unito, nelle Isole Färöer, verso Andorra, San Marino e Città del Vaticano (lettera a) – nella misura in cui è garantita la reciprocità, ovvero che le esportazioni corrispondenti dagli stati e territori sopra citati non sono soggette ad autorizzazione o addirittura vietate;
- da personale medico e personale dei servizi di controllo delle catastrofi e di protezione civile per l'esercizio della loro professione o per il primo soccorso (lettera b);
- per uso personale (lettera c) – si tratta di esportazioni nel quadro del traffico di viaggiatori;
- come attrezzature per il pronto soccorso o per altri casi urgenti in autobus, treni, aerei o navi nel traffico internazionale (lettera d);
- per rifornire le rappresentanze e le missioni svizzere all'estero nonché le missioni presso la guardia di frontiera e la guardia costiera europea "Frontex", le istituzioni pubbliche svizzere all'estero (ad es. scuole), i membri dell'esercito in missione

all'estero o i membri delle missioni internazionali di polizia o delle missioni internazionali civili di mantenimento della pace di nazionalità svizzera (lettera e).

Articolo 10e [Procedura e decisione]

È introdotto un nuovo articolo 10e.

Capoverso 1

La domanda di autorizzazione all'esportazione di dispositivi di protezione ai sensi dell'articolo 10d, capoverso 1, deve essere presentata sulla piattaforma elettronica ELIC della SECO, già utilizzata per autorizzare il commercio di materiale bellico e di beni civili e militari elencati a livello intergovernativo, nonché di beni militari speciali e di determinati beni nucleari.

Per poter utilizzare ELIC, il richiedente deve prima registrarsi gratuitamente all'indirizzo <https://www.elic.admin.ch> (sotto "Crea nuovo conto utente"). Una volta completata la procedura di registrazione elettronica, il modulo deve essere stampato, firmato e, insieme a una copia del passaporto o della carta d'identità della persona richiedente, inviato alla SECO via e-mail (licensing@seco.admin.ch). Dopo aver ricevuto i dati di accesso, il richiedente può attivare il conto utente e presentare la domanda.

Le domande elettroniche devono essere accompagnate da documenti tecnici relativi ai prodotti in questione (ad es. schede tecniche, opuscoli) nonché da tutti i documenti che potrebbero supportare la concessione di un'autorizzazione (contratti, ordini o accordi con organizzazioni internazionali, richieste di assistenza da parte di organizzazioni internazionali, ecc.) in formato PDF.

Capoverso 2

La SECO decide entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della domanda completa sulla piattaforma elettronica ELIC. Se sono necessari chiarimenti particolarmente complessi, questo periodo può essere prolungato di altri cinque giorni lavorativi. I presenti termini sono ordinatori. Un'esportazione non autorizzata dalla SECO rimane in tutti i casi illegale.

Capoverso 3

La SECO notifica al richiedente la decisione sulla piattaforma elettronica ELIC.

Capoverso 4

La SECO rilascia un'autorizzazione all'esportazione di dispositivi di protezione se il bisogno di tali dispositivi di protezione delle strutture sanitarie, del personale medico, dei pazienti, della protezione della popolazione e della protezione civile, nonché delle autorità e delle organizzazioni di salvataggio e di sicurezza in Svizzera è sufficientemente coperto.

Capoverso 5

La SECO consulta l'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese (UFAE), l'UFSP, l'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) e il Servizio sanitario coordinato. Il Servizio sanitario coordinato annuncia la quantità di dispositivi di protezione segnalati dai Cantoni nell'ambito dell'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 10.

L'UFAE, l'UFSP e l'UFPP forniscono alla SECO la loro valutazione del bisogno di dispositivi di protezione in Svizzera secondo il capoverso 4.

Capoverso 6

La SECO è abilitata - sia per determinare se esiste effettivamente un'eccezione ai sensi dell'art. 10d, cpv. 2, lett. a, sia per prendere una decisione in conformità a questo articolo - di consultare le autorità, di fornire loro informazioni pertinenti e di tener conto delle informazioni ricevute.

Capoverso 7

La SECO prende la sua decisione tenendo conto di tutte le circostanze rilevanti. Nel fare ciò, tiene anche conto se l'esportazione richiesta è destinata a:

- sostenere Stati o organizzazioni internazionali che hanno presentato una richiesta in questo senso alla Svizzera (lettera a);
- sostenere organizzazioni umanitarie all'estero protette dalla Convenzione di Ginevra sui rifugiati (lettera b);
- sostenere la Global Alert and Response Network (GOARN) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) (lettera c).

Sezione 7 [Disposizioni penali]

La sezione 6 previgente viene introdotta dopo l'articolo 10e e diventa la Sezione 7: Disposizioni penali. L'art. 10d previgente diventa l'art. 10f.

Articolo 10f

Capoverso 2

Chi viola il divieto di assembramento nello spazio pubblico ai sensi dell'art. 7c (lettera a) o chi esporta dispositivi di protezione ai sensi dell'allegato 3 che non beneficiano di un'eccezione ai sensi dell'articolo 10d cpv. 2 senza ottenere l'autorizzazione prevista (lettera b) viene punito con la multa. Si tratta di contravvenzioni analoghe a quelle dell'art. 83 della legge sulle epidemie (RS 818.101).